Certificato di malattia telematico: nuovo disciplinare tecnico

Data 06 giugno 2012
Categoria professione

Modifica al decreto 26 febbraio 2012, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC».

Decreto del Ministero della Salute del 18.04.12 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 04.06.12)

Con questo provvedimento viene modificato il disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.
Le modifiche sono il risultato del lavoro dei tre gruppi tecnici ristretti a suo tempo costituiti, e composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, che avevano il compito di approfondire e individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a:
- aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione on-line dei certificati;
- aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio;
- aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle sanzioni.

Per la messa a regime di questo nuovo disciplinare è previsto un periodo di tempo complessivo di 21 mesi.
Per quanto concerne il nuovo disciplinare, segnaliamo in particolare i seguenti aspetti: servizio per la comunicazione di inizio ricovero, servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione, dichiarazione da parte del medico del ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato.
Sono previsti 5 moduli diversi (il precedente ne contemplava solo 2): il certificato di malattia telematico, l'attestato di malattia telematico, il certificato di malattia in sede di dimissione, l'attestato di malattia in sede di dimissione e la comunicazione di inizio ricovero.
Nella modulistica compaiono alcune notizie nuove da fornire (alcune obbligatorie ed altre facoltative): bisogna specificare se chi compila il certificato è "medico SSN" o libero professionista; tra le visite è aggiunta quella di pronto soccorso; è richiesto di specificare se la malattia è dovuta ad evento traumatico, se trattasi di patologia grave che richiede terapia salvavita, se trattasi di malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio, se trattasi di stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.
Similmente alla precedente modulistica, anche per questa non è prevista la firma autografa del medico.
Fino alla messa a regime di questo nuovo disciplinare, viene consentito l'utilizzo di quello pubblicato dal decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, attualmente in uso.

X vai a medico e leggi

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 21/11/2026 alle ore 2:17 | Pagina 1 di 1